



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

REGOLAMENTO N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DELLA PUBBLICITA' DEI PRODOTTI ASSICURATIVI, DI CUI AL TITOLO XIII DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 25 FEBBRAIO 2011 N. 2880, DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011 E ~~DAL DAI~~ ~~PROVVEDIMENTI~~ ~~IVASS~~ DEL 16 LUGLIO 2013 N. 7 ~~E DEL XXX 2016 N.~~

LE MODIFICHE SONO RIPORTATE IN CORSIVO.

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 recante coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.);

VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione con modificazioni del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione con modificazioni del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

PARTE I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

PARTE II - Obblighi di informativa

Titolo I - Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi vita

Capo I - Informativa precontrattuale

- Art. 4 (Documentazione e pubblicazione sul sito *internet*)
- Art. 5 (Criteri di redazione)
- Art. 6 (Proposta di assicurazione)
- Art. 7 (Scheda sintetica)
- Art. 8 (Nota informativa)
- Art. 9 (Progetto esemplificativo)
- Art. 10 (Dati storici di confronto)
- Art. 11 (Aggiornamento dei documenti precontrattuali)

Capo II - Informativa in corso di contratto

- Art. 12 (Pubblicazione sui quotidiani e sul sito *internet*)
- Art. 13 (Modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo)
- Art. 14 (Estratto conto annuale)
- Art. 15 (Variazione del tasso di interesse garantito)
- Art. 16 (Riscontro a richieste di informazioni)
- Art. 17 (Avviso di scadenza)
- Art. 18 (Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)
- Art. 19 (Trasformazione di contratto)
- Art. 20 (Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie)
- Art. 21 (Comunicazioni mediante tecniche a distanza)
- Art. 22 (Archiviazione e conservazione dei documenti)

Capo III - Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile

- Art. 23 (Obblighi informativi)
- Art. 24 (Obblighi di rendicontazione)

Titolo II - Obblighi di informativa in corso di contratto per *unit linked*, *index linked* e per le operazioni di capitalizzazione

- Art. 25 (Obblighi informativi)
- Art. 26 (Pubblicazione sui quotidiani e sul sito *internet*)
- Art. 27 (Lettera di conferma di investimento dei premi per i contratti *unit linked*)
- Art. 28 (Estratto conto annuale)
- Art. 29 (Comunicazione in caso di perdite)

Titolo III - Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi danni

Capo I - Informativa precontrattuale

- Art. 30 (Documentazione)
- Art. 31 (Criteri di redazione)
- Art. 32 (Contratto di assicurazione)
- Art. 33 (Nota informativa)
- Art. 33 bis (Consegna dell'informativa precontrattuale)
- Art. 34 (Pubblicazione sul sito *internet*)

Capo II - Informativa in corso di contratto

- Art. 35 (Riscontro a richieste di informazioni)
- Art. 36 (Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie)
- Art. 37 (Aggiornamento dei documenti precontrattuali, modifiche delle informazioni contenute ~~nei~~ nei documenti che compongono il Fascicolo informativo)
- Art. 38 (Comunicazioni mediante tecniche a distanza e archiviazione e conservazione dei documenti)

TITOLO IV - Informativa via web al contraente

- Art. 38 bis (Aree riservate nei siti Internet)*
- Art. 38 ter (Rischi particolari)*
- Art. 38 quater (Accesso alle aree riservate)*
- Art. 38 quinquies (Informativa sull'attivazione del servizio)*
- Art. 38 sexies (Comunicazioni in corso di contratto mediante le aree riservate)*

PARTE III - Pubblicità dei prodotti assicurativi

- Art. 39 (Caratteristiche generali della pubblicità)
- Art. 40 (Elementi della pubblicità)
- Art. 41 (Pubblicità dei rendimenti dei prodotti assicurativi vita)
- Art. 42 (Pubblicità dei prodotti assicurativi effettuata dagli intermediari)

PARTE IV- Disposizioni specifiche

Capo I – Lingua da utilizzare nei contratti di assicurazione

- Art. 43 (Lingua)

Capo II - Contratti con partecipazione agli utili

- Art. 44 (Aliquote di partecipazione al rendimento della gestione separata)

Capo III - Contratti *unit linked*

- Art. 45 (Recesso)
- Art. 46 (Costi applicati mediante prelievo di quote)

Capo IV - Contratti infortuni e malattia

- Art. 47 (Sede dell'arbitrato e età assicurabile)
- Art. 48 (Recesso in caso di sinistro)

Capo V – Polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento

- Art. 49 (Restituzione del premio)
- Art. 50 (Trasparenza dei costi)

PARTE V – Altre disposizioni

- Art. 51 (Conflitti di interesse)

Art. 52 (Modifiche all'articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

PARTE VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 53 (Contratti di assicurazione destinati ad attuare forme pensionistiche individuali)

Art. 54 (Abrogazioni)

Art. 55 (Pubblicazione)

Art. 56 (Entrata in vigore)

Elenco degli allegati

Allegato 1	Schema di Scheda sintetica dei contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
Allegato 2	Nota metodologica sul calcolo del Costo percentuale medio annuo
Allegato 3	Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
Allegato 4	Schema di Nota informativa dei contratti di puro rischio
Allegato 5	Documento informativo per le operazioni di trasformazione
Allegato 6	Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione <u>dei rami danni di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti</u>
Allegato 7	Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione <u>dei rami danni diversi dalla Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti</u> Infortunati
Allegato 8	Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione Malattia
Allegato 9	Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Parte I
Disposizioni di carattere generale

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 182, comma 7, 183, 185 commi 3 e 4, 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “contratto a prestazioni rivalutabili”: il contratto di assicurazione sulla durata della vita umana o il contratto di capitalizzazione le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata;
 - b) “contratto con partecipazione agli utili”: il contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione separata o agli utili di un conto di gestione;
 - c) “contratto di capitalizzazione”: il contratto con il quale l’impresa si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito, non inferiore a cinque anni, in corrispettivo di premi unici o periodici;
 - d) “contratto di puro rischio”: il contratto di assicurazione in cui le prestazioni sono legate esclusivamente al verificarsi di eventi quali il decesso, l’invalidità, l’incapacità dell’assicurato;
 - e) “contratto *index linked*”: il contratto di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni sono direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento;
 - f) “contratto *unit linked*”: il contratto di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR;
 - g) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - h) “fondo interno”: il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’impresa ed espresso in quote;
 - i) “forme pensionistiche complementari”: le forme pensionistiche di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
 - j) “gestione separata”: un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;
 - k) “grandi rischi”: i rischi indicati dall’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - l) “impresa” o “impresa di assicurazione”: la società di assicurazione con sede legale in Italia autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, la società di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dell’Unione Europea abilitata in Italia all’esercizio dell’assicurazione in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nonché la società di

- assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo abilitata in Italia all'esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento;
- m) "impresa di assicurazione comunitaria": l'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - n) "intermediari": le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
 - o) "ISVAP" o "Autorità" ovvero "IVASS": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 - p) "OICR": gli Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - q) "prodotti assicurativi": i prodotti assicurativi vita e danni;
 - r) "prodotti assicurativi danni": i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami danni definiti dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - s) "prodotti assicurativi vita": i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con l'esclusione dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni e dei prodotti assicurativi aventi finalità previdenziali, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
 - t) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" o "prodotti finanziari assicurativi": i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - u) "pubblicità": ogni messaggio, diffuso con qualsiasi mezzo di comunicazione e con qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;
 - v) "ramo di assicurazione": un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio dell'autorizzazione;
 - w) "reti di vendita *multilevel marketing*": le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il *multilevel marketing*, il *network marketing* o affini in cui, tra l'altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
 - x) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
 - y) "tecnica di comunicazione a distanza": qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'impresa e del contraente, possa impiegarsi per la trasmissione delle comunicazioni inerenti al contratto.

(omissis)

Titolo III
Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi danni

Capo I
Informativa precontrattuale

Art. 30
(Documentazione)

- ~~1. Le imprese predispongono il Fascicolo informativo da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione del contratto relativo ai prodotti assicurativi danni ovvero, qualora prevista, della relativa proposta. Per i contratti che coprono i grandi rischi e per i contratti per la copertura di rischi agricoli stipulati in forma collettiva ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 le imprese consegnano al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, le condizioni di assicurazione.~~
- ~~2. Il Fascicolo informativo è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale.~~
- ~~3. Il Fascicolo informativo contiene esclusivamente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:
 - ~~a) Nota informativa, comprensiva del glossario;~~
 - ~~b) Condizioni di assicurazione;~~
 - ~~c) Modulo di proposta, ove previsto.~~~~
- ~~4. Per i contratti di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le imprese predispongono il Fascicolo informativo distintamente per le autovetture, per i ciclomotori e motocicli, per i natanti, riportando esclusivamente le informazioni e le condizioni di assicurazione ad essi relative.~~
- ~~5. I singoli documenti di cui si compone il Fascicolo informativo sono numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun documento (1 di 6, 2 di 6) e, in prima pagina o a conclusione, della data dell'ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti.~~
- ~~6. Sulla copertina del Fascicolo informativo sono riportate esclusivamente:
 - ~~a) la denominazione, il logo e il simbolo dell'impresa e del gruppo di appartenenza. La denominazione, il logo e il simbolo dell'impresa devono avere un carattere di particolare evidenza rispetto a quelli del gruppo di appartenenza;~~
 - ~~b) l'intestazione: "Contratto di (inserire la tipologia contrattuale e il nome commerciale)";~~
 - ~~c) la frase in grassetto: "Il presente Fascicolo informativo, contenente (inserire l'elenco dei documenti di cui al comma 3) deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione";~~
 - ~~d) l'avvertenza in grassetto: "Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa".~~~~

1. Le imprese predispongono i documenti da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione del contratto relativo ai prodotti assicurativi danni ovvero, qualora prevista, della relativa proposta.
2. I documenti di cui al comma 1 comprendono:
 - a) la Nota informativa;
 - b) le Condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
 - c) il Modulo di proposta, ove previsto.
3. Per i contratti che siano stati oggetto di specifica trattativa individuale in cui il contraente sia una persona giuridica, per quelli che coprono i grandi rischi e per i contratti per la copertura di rischi agricoli stipulati in forma collettiva ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, le imprese consegnano al potenziale contraente, prima della sottoscrizione del contratto, le sole condizioni di assicurazione, comprensive del glossario e, ove previsto, il modulo di proposta.
4. I documenti di cui al comma 2, predisposti separatamente, compongono il Fascicolo informativo e sono redatti in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale.
5. Per i contratti di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le imprese predispongono i documenti che compongono il Fascicolo informativo distintamente per le autovetture, per i ciclomotori e motocicli, per i natanti, riportando esclusivamente le informazioni e le condizioni di assicurazione ad essi relative.
6. I singoli documenti di cui si compone il Fascicolo informativo sono numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun documento (1 di 6, 2 di 6 ...) e, in prima pagina o a conclusione, della data dell'ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti.
7. Nella prima pagina dei singoli documenti sono riportate:
 - a) la denominazione, il logo e il simbolo dell'impresa e del gruppo di appartenenza;
 - b) la tipologia di copertura e il nome commerciale del prodotto.
8. Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le imprese di assicurazione inseriscono nella convenzione stipulata con il contraente una previsione contrattuale disciplinante obblighi e modalità di consegna da parte di quest'ultimo agli assicurati, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, delle condizioni di assicurazione. Per le polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento, la convenzione deve inoltre prevedere che, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, vengano consegnati al debitore/assicurato i documenti che compongono ~~venga consegnato al debitore/assicurato~~ il Fascicolo informativo e che il modulo di adesione alla copertura assicurativa indichi l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal debitore/assicurato con l'evidenza dell'importo percepito dall'intermediario. Qualora l'adesione non avvenga mediante la sottoscrizione di un modulo di adesione, la convenzione prevede l'obbligo di consegna al

debitore/assicurato dei documenti che compongono il del Fascicolo informativo e di un documento illustrativo dei costi di cui al periodo precedente.

9. Qualora i contratti collettivi di cui al comma 8 prevedano un'assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, in luogo della documentazione di cui al comma 8 l'impresa di assicurazione predisponde un documento che riporti la denominazione dell'impresa, l'oggetto della copertura assicurativa, le modalità per acquisire sia le condizioni di assicurazione che le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata. L'impresa inserisce nella convenzione stipulata con il contraente l'obbligo di consegna da parte di quest'ultimo del citato documento in occasione dell'acquisto del prodotto o del servizio.

Art. 31
(Criteri di redazione)

- ~~4. Nella redazione della documentazione precontrattuale e contrattuale le imprese:~~
- ~~a) utilizzano espressioni chiare e sintetiche affinché il contraente sia in grado di comprendere il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere, con le relative coperture assicurative offerte;~~
 - ~~b) adottano caratteri di stampa e accorgimenti grafico-tipografici e redazionali tali da rendere agevole la lettura;~~
 - ~~c) illustrano, con caratteri grafici di particolare evidenza, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, nullità, decadenze, esclusione, sospensione e limitazione della garanzia, rivalse nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" dal presente Regolamento;~~
 - ~~d) assicurano la coerenza delle informazioni contenute all'interno dei documenti precontrattuali e contrattuali;~~
 - ~~e) non inseriscono espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.~~
1. La documentazione precontrattuale e contrattuale predisposta dalle imprese:
- a) è scritta in un linguaggio ed uno stile chiaro e sintetico, tali da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute;
 - b) è presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura ed ha caratteri di dimensione leggibile. Se prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero;
 - c) illustra, con caratteri grafici di particolare evidenza, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensione e limitazioni della garanzia, rivalse;
 - d) assicura la coerenza delle informazioni contenute in ogni sua parte;
 - e) non utilizza espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.

Art. 32
(Contratto di assicurazione)

1. Le imprese richiamano nella polizza, con caratteri grafici di particolare evidenza, l'avvertenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

2. La polizza prevede una apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, attestante la consegna dei singoli documenti che compongono il contenuto nel Fascicolo informativo.
3. Nella polizza di assicurazione le imprese prevedono un apposito spazio nel quale vengono descritte la periodicità del premio ed i mezzi di pagamento consentiti dall'impresa.
4. Qualora le imprese facciano ricorso a tecniche di vendita *multilevel marketing* ed abbiano attribuito ai componenti della rete il potere di incassare premi assicurativi, la proposta contiene l'avvertenza di cui all'articolo 44, comma 2, lettera d), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.
5. Nel caso di contratto relativo al ramo malattia inserire in polizza l'avvertenza che prima della sottoscrizione del questionario sanitario il soggetto legittimato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario.
6. Qualora le imprese adottino procedure di emissione dei contratti che prevedano la sottoscrizione della proposta, si applicano alla stessa le disposizioni del presente articolo.

Art. 33
(Nota informativa)

- ~~1. La Nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali.~~
- ~~2. Le imprese predispongono la Nota informativa sulla base dello schema di cui all'allegato 6. Lo schema è adattato per tenere conto delle caratteristiche delle coperture offerte.~~
- ~~3. Per i contratti Infortuni e Malattia le imprese utilizzano rispettivamente gli schemi di cui agli allegati 7 e 8.~~
- ~~4. Per i contratti di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le imprese predispongono la Nota informativa secondo lo schema di cui all'allegato 9 distintamente per le autovetture, per i ciclomotori e motocicli, per i natanti, riportando esclusivamente le informazioni ad essi relative.~~
- ~~5. Per i veicoli a motore diversi da quelli indicati nel comma 4, le imprese utilizzano un'unica Nota informativa redatta secondo lo schema di cui all'allegato 9. E' facoltà per le imprese elaborare lo schema distintamente per specifiche categorie di veicoli.~~
- ~~6. Nel caso di polizze consistenti nell'abbinamento di diverse tipologie contrattuali, ai fini di un'adeguata rappresentazione delle caratteristiche del contratto, le imprese predispongono la Nota informativa adeguatamente integrata con le caratteristiche dei contratti oggetto di abbinamento.~~

~~7. Nella Nota informativa sono vietate formulazioni che facciano riferimento, anche indiretto, ad una approvazione del loro contenuto da parte dell'ISVAP.~~

1. La Nota informativa fornisce in una forma comprensibile le informazioni diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il contraente e l'assicurato possano prendere una decisione informata in relazione al prodotto.

2. La Nota informativa dei contratti di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è redatta secondo lo schema standardizzato di cui all'allegato 6. Lo schema si compone di una prima parte relativa alla garanzia obbligatoria e di una seconda parte, **chiaramente** distinta dalla prima, relativa alle garanzie diverse dalla R.C. auto acquistabili in aggiunta alla R.C. auto. La Nota informativa dei contratti di assicurazione dei rami danni diversi dalla Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è redatta secondo lo schema standardizzato di cui all'allegato 7.

3. Gli schemi standardizzati di Nota informativa di cui al comma 2 sono articolati in sezioni, contenenti le informazioni chiave relative al prodotto, così intitolate:

- Che cosa è questa polizza?
- Chi è l'impresa di assicurazione?
- Quanto dura la polizza?
- Come si pagano i premi?
- Quali rischi copre la polizza?
- Chi e cosa NON copre la polizza?
- Quali altre opzioni R.C. auto è possibile attivare? (allegato 6)/ Quali altre opzioni è possibile attivare? (allegato 7)
- Quali coperture posso aggiungere alla R.C. auto pagando un premio aggiuntivo? (allegato 6);
- Cosa fare in caso di sinistro?
- Come presentare reclami?

4. La Nota informativa dei contratti di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è redatta distintamente per le autovetture, per i ciclomotori e motocicli, per i natanti, e riporta esclusivamente le informazioni ad essi relative. Per i veicoli a motore diversi da quelli indicati, le imprese redigono un'unica Nota informativa, oppure Note informative distinte per specifiche categorie di veicoli.

5. Le imprese possono predisporre, in aggiunta alla Nota informativa, una scheda sintetica personalizzata, da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione del contratto in cui sono riepilogate le caratteristiche principali del contratto stesso.

6. La Nota informativa non contiene richiami alle condizioni di polizza. I riferimenti normativi sono limitati ai casi strettamente necessari. La Nota Informativa non contiene inoltre formulazioni che facciano riferimento, anche indiretto, ad una approvazione del loro contenuto da parte dell'IVASS.

Art. 33 bis (NUOVO)

(Consegna dell'informativa precontrattuale)

1. La Nota informativa e le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario, sono consegnate in formato cartaceo oppure, ove il potenziale contraente abbia

manifestato il consenso di cui all'art. 7 del Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, in formato elettronico.

2. La consegna in formato elettronico avviene su supporto durevole non cartaceo, anche mediante invio per posta elettronica all'indirizzo fornito dal potenziale contraente.
3. I documenti di cui al comma 1 possono essere consegnati, ove il potenziale contraente abbia manifestato il consenso, anche per il tramite del sito internet dell'impresa. In tal caso l'impresa invia al potenziale contraente, per posta elettronica, il link al punto esatto del proprio sito internet in cui i documenti possono essere reperiti, con l'avvertenza che gli stessi sono scaricabili dal sito
4. La Nota informativa e le condizioni di assicurazione consegnate con le modalità di cui al comma 3 rimangono accessibili per il tramite del sito internet dell'impresa per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il contraente può avere necessità di consultarle e comunque fino alla scadenza dei termini di prescrizione previsti dall'art. 2952 del codice civile.
5. Al consenso di cui al comma 3 si applica la disciplina di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015.

Art. 34

(Pubblicazione sul sito *internet*)

1. Le imprese pubblicano sul proprio sito *internet* i documenti che compongono il Fascicolo informativo delle polizze individuali dei rami Infortuni e Malattia, dei prodotti che coprono rischi relativi all'abitazione con riferimento a furto, incendio e responsabilità civile del capo famiglia nonché delle polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento.
2. Le imprese effettuano la pubblicazione di cui al comma 1 non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto e la documentazione deve essere mantenuta sul sito *internet* fino alla conclusione della commercializzazione.
3. Con riferimento ai contratti di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le imprese pubblicano sul proprio sito *internet* la Nota informativa e le condizioni di assicurazione nel rispetto delle disposizioni impartite dal Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008. Sul sito viene altresì pubblicato l'elenco dei centri di liquidazione sinistri e dei relativi recapiti, con indicazione dell'area di competenza nonché dei giorni e degli orari di apertura.
4. Per i contratti malattia, la cui copertura venga prestata nella forma dell'assistenza diretta, le imprese pubblicano sul proprio sito *internet* l'elenco aggiornato dei centri e dei medici convenzionati.

Capo II Informativa in corso di contratto

(*omissis*)

Art. 37

(Aggiornamento dei documenti precontrattuali, modifiche delle informazioni contenute nei documenti che compongono il ~~nel~~ Fascicolo informativo)

1. Nel caso di aggiornamento delle informazioni contenute nei documenti che compongono il ~~nel~~ Fascicolo informativo le imprese consegnano al contraente, unitamente agli stessi, un'apposita appendice integrativa.
2. Le imprese comunicano ~~per iscritto~~ al contraente, con le modalità concordate, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nei documenti che compongono il ~~nel~~ Fascicolo informativo anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. In alternativa le imprese possono prevedere nella Nota informativa uno specifico rinvio al proprio sito *internet* per la consultazione degli aggiornamenti dei documenti che compongono il ~~del~~ Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

(omissis)